



2° Istituto Comprensivo Statale

"S. Alessandra" - 96019 Rosolini (SR)

Plesso centrale *via S. Alessandra* - Tel - Fax:: 0931855260

Plesso staccato *via G. Fava* – 0931 501155

E-mail: sric84800e@istruzione.it - PEC: sric84800e@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 83000770897

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per
IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER
L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
ai sensi del D.I. n. 44 del 2001
DELIBERA del Consiglio d'Istituto n. 2 del 28/12/2018**

Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ; **Visto** l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato" e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto " Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 "Indirizzi operativi in materia di

valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato".

Vista la delibera adottata dal Collegio dei Docenti

approva il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 2001, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del c.c. 2

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

Dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo. Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'offerta formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente: - contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata. - contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir; - contratti di collaborazione coordinata e

continuativa (solo sino al 31 dicembre 2018) - cfr Circolare Funzione Pubblica n. 1 dell'11 gennaio 2018.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati: a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) durata dell'incarico; d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione); e) tipologia contrattuale; f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione. 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione, ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 3

Art. 5 - Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico conferisce gli incarichi mediante la valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti tutti o alcuni dei seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;*
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;*
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;*
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;*
- e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche.*

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6 - Criteri di valutazione delle istanze

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

- a) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni etc) afferenti la tipologia della attività da svolgere;*
- b) esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;*

- c) *esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;*
- d) *esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;*
- e) *pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;*
- f) *precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;*
- g) *precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico.*
- h) *corsi di aggiornamento frequentati*

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- *abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole*
- *abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali*
- *minore età*

Art. 7 - Criteri di valutazione del Progetti finanziati

Il presente regolamento sopperisce a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell'Offerta Formativa, compresa la realizzazione di progetti cofinanziati con fondi dell'Unione Europea Regione, ecc. (PON-FSE e FESR, POR ecc.). Per la misura dei compensi si rimanda a quanto stabilito nell'art. 11 del presente regolamento e alle eventuali delibere degli organi collegiali. In tali casi si procede alla comparazione dei curriculum sulla base delle seguenti tabelle di valutazione i cui criteri sono stati stabiliti con delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 21/12/2018

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTO	
*Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento: -voto di laurea da 106 a 110 e lode: punti 4 -voto di laurea da 101 a 105: punti 3 -voto di laurea da 96 a 100: punti 2 -voto di laurea da 90 a 95: punti 1	Vecchio ordinamento 12 punti Triennale 7 punti Specialistica 5 punti
*Diploma di maturità: -voto di diploma 100 e lode: punti 5 -voto di diploma da 91 a 100: punti 4 -voto di diploma da 81 a 90: punti 3 -voto di diploma da 71 a 80: punti 2 -voto di diploma da 60 a 70: punti 1	6 punti
Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità (oltre il titolo di accesso)	3 punti per ogni titolo (max 6)
Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o dell'incarico	2 punti per ogni titolo (max4)
Altra abilitazione	1 punto per ogni titolo (max2)
Abilitazione professionale	1 punto per ogni titolo (max2)
Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto	2 punti per anno (max 10)
Certificazioni informatiche e linguistiche (LIM-Didatec- Libri digitali-Robotica- Coding -ECDL o similari - ecc.)	2 punti per incarico (max 10)
Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON 2007-2013 e 2014-2020	3 punti per incarico (max12)
Precedenti esperienze documentate coerenti con il profilo richiesto	2 punti (max 8)
*Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo	

Art. 8 - Criteri per la selezione del Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione

Il presente regolamento stabilisce anche i criteri per la selezione dell'esperto Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione.

Criteri:

1) Titoli di studio e formazione:

-per la laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 del D. Lgs. 81/2008: punti 5;

-per il diploma d'istruzione secondaria superiore: punti 3;

-attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative di cui al c. 2 (primo periodo) del citato art. 32 del D. Lgs. 81/2008: punti 1.

-attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali di cui al c. 2 (secondo periodo) del citato art. 32 del D. Lgs. 81/2008: punti 1.

-attività di formazione e informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi degli artt. 36-37 del D. Lgs. 81/2008: per ogni attività formativa: punti 3

2) Esperienze lavorative:

-per ogni anno di esperienza (RSPP) in istituti scolastici: punti 2

-per esperienze di cui al c. 3 del citato art. 32 del D. Lgs. 81/2008: punti 1 per semestre

3) Accreditamento presso il MIUR per la formazione del personale scolastico: punti 6.

Art. 9 - Esclusioni

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00 (cfr Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica)

Art. 10 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

– le Parti contraenti;

– l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);

– la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

– il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;

– le modalità e tempi di corresponsione del compenso;

– luogo e modalità di espletamento dell'attività;

– l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;

– la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;

– la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

– la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Siracusa;

– l'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Art. 11 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 41,32 euro all'ora.

Nel caso di compenso eccedente l'importo suindicato, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. n.326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.

E' fatto salvo il limite minimo e massimo dei compensi previsti dal soggetto finanziatore (nel caso di progetti PON, POR, Regione, ecc.)

Può essere previsto anche il rimborso delle spese di viaggio.

A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 12 - Ricorso alle collaborazioni plurime

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nel CCNL Scuola 2007.

Art. 13 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 14 - Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Pertanto, la pubblicazione, sul sito istituzionale, degli estremi degli atti di conferimento di incarichi collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un

compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (Anagrafe delle prestazioni)

Art. 15 - Interventi di esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 16 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera motivata.

**Il Dirigente Scolastico
prof. Salvatore Lupo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93